

Codice A1707A

D.D. 8 settembre 2016, n. 743

Legge 27/12/2002 n. 289 art. 66 - comma 1. Contratti di filiera e di distretto. Istruzioni operative per l'erogazione del cofinanziamento regionale previsto dalla DGR n. 3-6677 del 19/11/2013.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di approvare le istruzioni operative allegate alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, riguardanti le modalità di erogazione del cofinanziamento regionale dei contratti di filiera previsto con DGR n. 3-6677 del 19/11/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto, ovvero, per tutelare un diritto soggettivo, azione innanzi al Giudice ordinario entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione non rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. Fulvio LAVAZZA

Allegato

COFINANZIAMENTO REGIONALE DEI CONTRATTI DI FILIERA

ISTRUZIONI OPERATIVE

Le presenti Istruzioni operative disciplinano le modalità di erogazione del contributo regionale in conto capitale previsto dalla DGR n. 3-6677 del 19/11/2013 per il cofinanziamento dei contratti di filiera presentati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) nel luglio 2013 (III bando), ai sensi dell'art. 66, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono investimenti localizzati sul territorio della Regione Piemonte.

1. CONTRATTI DI FILIERA

Il contratto di filiera è uno strumento di programmazione negoziata sottoscritto tra i vari soggetti che compongono la filiera agroalimentare (produttori agricoli, cooperative, imprese agroindustriali e commerciali) e il MIPAAF, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti a carattere interprofessionale di rilevanza nazionale che partendo dalla produzione agricola si sviluppa nei diversi segmenti della filiera stessa in un ambito territoriale multiregionale. La legge n. 289/2002 ha attribuito al MIPAAF il compito di definire i criteri, le modalità e le procedure per la loro attuazione e per l'accesso ai finanziamenti. Il regime di aiuto è stato autorizzato dalla Commissione europea il 10/12/2008 (regime di aiuto N. 379/2008) e prorogato con decisione della Commissione C(2013)9321 del 18/12/2013.

2. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Ogni progetto di filiera deve prevedere investimenti compresi tra un minimo di 5 milioni di euro e un massimo di 50 milioni di euro, di cui almeno il 50% deve essere rappresentato da investimenti materiali. L'investimento minimo per beneficiario deve essere di almeno 400 mila euro. Gli investimenti ammissibili a finanziamento devono rientrare nelle sottoindicate categorie:

Investimenti materiali

- Aiuti nelle aziende agricole (tab. 1A);
- Aiuti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tab. 2A);

Investimenti immateriali

- Aiuti per la creazione di sistemi di controllo, la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e l'assistenza tecnica per la produzione primaria (tab. 3A);
- Aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli (tab. 4A);
- Aiuti alla ricerca e sviluppo (tab. 5A).

Il dettaglio degli interventi ammissibili è contenuto nell'allegato A) al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 2436 del 17/2/2009.

3. FONTI FINANZIARIE

La copertura degli investimenti è assicurata da una pluralità di fonti di finanziamento di provenienza pubblica e privata in relazione alla tipologia degli investimenti realizzati:

Investimenti materiali (tab. 1A e 2A)

- finanziamento a tasso agevolato FRI concesso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) compreso tra il 25 e il 50% dell'investimento;
- finanziamento bancario a tasso di mercato almeno pari al finanziamento agevolato;
- mezzi propri del beneficiario (compreso finanziamento bancario a tasso di mercato) pari almeno al 25% dell'investimento;
- eventuale cofinanziamento regionale a fondo perduto fino al 25% dell'investimento.

Investimenti immateriali (tab. 3A, 4A e 5A)

- finanziamento a tasso agevolato concesso da ISMEA fino al 90% dell'investimento;
- finanziamento bancario a tasso di mercato pari almeno al 10% dell'investimento;
- eventuale cofinanziamento regionale a fondo perduto fino al 50% dell'investimento.

L'insieme delle fonti di finanziamento non può superare il 100% dell'investimento. La sommatoria delle agevolazioni pubbliche concesse da CDP, ISMEA e Regioni non può superare l'intensità massima ammessa dal regime di aiuto N. 379/2008, prorogato con decisione della Commissione europea C(2013)9321 del 18/12/2013.

4. AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Le domande di ammissione ai finanziamenti sono state presentate al MIPAAF nel luglio 2013 (III bando). Il MIPAAF, previa acquisizione del parere delle Regioni interessate ha accertato la validità tecnico economica del piano progettuale, i requisiti di imprenditorialità del proponente e l'adeguatezza dei mezzi finanziari e ha trasmesso al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) la proposta di contratto. Il CIPE con propria deliberazione ha approvato il finanziamento e ha autorizzato il MIPAAF a stipulare il contratto di filiera con il soggetto proponente; copia di ogni contratto è stata trasmessa alla Regione.

L'erogazione degli aiuti sarà disposta dagli enti finanziatori in base allo stato di avanzamento lavori e previa emissione di specifico nulla osta all'erogazione da parte del MIPAAF.

5. COFINANZIAMENTO REGIONALE

La Regione Piemonte partecipa al cofinanziamento dei contratti di filiera (III bando) con uno stanziamento massimo complessivo di 8 milioni di euro (DGR n. 3-6677 del 19/11/2013), erogabili sottoforma di contributo in conto capitale nella misura del 9,12% della spesa ammissibile. Il cofinanziamento regionale concorre, al pari dei finanziamenti agevolati assicurati da CDP e da ISMEA, nonché ai fondi propri apportati dal beneficiario, alla sostenibilità economico finanziaria dell'intera operazione.

Il cofinanziamento regionale, per quanto erogato separatamente dai finanziamenti concessi da CDP e ISMEA, è concedibile solo se gli altri soggetti pubblici si sono obbligati al finanziamento delle iniziative inserite nei contratti di filiera. Pertanto qualora venissero meno i finanziamenti agevolati concessi da CDP e ISMEA, verrebbe meno anche il contributo regionale.

6. INVESTIMENTI AMMISSIBILI AL COFINANZIAMENTO

Sono ammissibili al finanziamento integrativo regionale gli investimenti inseriti nel progetto esecutivo approvato dal MIPAAF. Gli investimenti materiali devono essere effettuati in Piemonte. Gli investimenti immateriali devono essere realizzati da ditte aventi sede operativa in Piemonte.

L'importo del finanziamento concesso rimane invariato anche se nel corso della realizzazione del progetto si determina un aumento della spesa complessivamente prevista. Per contro, nel caso in cui intervengano diminuzioni di spesa, e sempre che rimangano inalterate la finalità e la funzionalità del progetto, l'ammontare del contributo viene ridotto in misura proporzionale alla riduzione della spesa in modo tale che rimangano invariate le percentuali di copertura dell'investimento.

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Il cofinanziamento regionale può essere erogato, analogamente a quanto avviene per il finanziamento agevolato FRI e per il finanziamento agevolato ISMEA, con acconti su stato avanzamento lavori (SAL) e saldo a ultimazione lavori. L'importo liquidabile per ciascun SAL non può essere superiore al 9,12% della spesa rendicontata. L'importo complessivamente liquidabile su stato avanzamento lavori non può superare il 90% del contributo massimo concedibile (importo indicato in ciascun contratto di filiera come "*cofinanziamento Regione Piemonte*").

Investimenti materiali (tab. 1A e 2A) - Il contributo può essere erogato in un massimo di 6 tranches, di cui 5 su stato avanzamento lavori (SAL) e saldo a ultimazione lavori. La richiesta di erogazione del contributo, redatta secondo il facsimile predisposto dalla Regione, deve essere presentata dal Proponente per conto dei beneficiari contestualmente alla richiesta trasmessa alla Banca Autorizzata per l'erogazione del finanziamento FRI. La domanda deve essere accompagnata da un riepilogo delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati redatto secondo lo schema allegato 2 alla circolare ministeriale n. 43645 del 15/06/2015. Per l'erogazione dei SAL sono ammessi anche titoli di spesa non quietanzati, in questo caso il beneficiario deve produrre una dichiarazione contenente l'impegno al pagamento delle

forniture di beni e servizi prima della successiva richiesta di erogazione. La richiesta di erogazione del saldo ad ultimazione progetto dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista al punto 4.2 della Circolare MIPAAF n. 43645 del 15/06/2015. Per l'erogazione del saldo tutti i titoli di spesa devono essere quietanzati. Ai fini dell'erogazione del contributo saranno prese in considerazione le sole spese riguardanti gli investimenti effettuati in Piemonte. La Regione procederà alla liquidazione del contributo dopo l'emissione del "nulla osta all'erogazione" da parte del MIPAAF. La mancata erogazione del finanziamento agevolato FRI comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Investimenti immateriali (tab. 3A, 4A e 5A) - Il contributo può essere erogato in un massimo di 3 tranches, di cui 2 su stato avanzamento lavori (SAL) e saldo a ultimazione lavori. La richiesta di erogazione del contributo, redatta secondo il facsimile predisposto dalla Regione, deve essere presentata dal Proponente per conto dei beneficiari contestualmente alla richiesta trasmessa a ISMEA per l'erogazione del finanziamento agevolato. La domanda deve essere accompagnata da un riepilogo delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati redatto secondo lo schema allegato 2 alla circolare ministeriale n. 43645 del 15/06/2015. Tutti i titoli di spesa devono essere quietanzati. La richiesta di erogazione del saldo ad ultimazione progetto dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista al punto 4.2 della Circolare MIPAAF n. 43645 del 15/06/2015. Ai fini dell'erogazione del contributo saranno prese in considerazione le sole spese sostenute da ditte aventi sede operativa in Piemonte. La Regione procederà alla liquidazione del contributo dopo l'emissione del "nulla osta all'erogazione" da parte del MIPAAF. La mancata erogazione del finanziamento agevolato ISMEA comporta la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente già liquidate.

8. RITENUTA D'ACCONTO SUL CONTRIBUTO

Sul contributo erogato dalla Regione sarà operata la ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione dei contributi destinati all'acquisto di beni strumentali.

9. UFFICIO INCARICATO DI ESAMINARE LE DOMANDE

L'ufficio regionale incaricato dell'istruttoria delle domande di pagamento è il Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile - Corso Stati Uniti, 21 – 10128 Torino.

Indirizzo PEC: sistemagroindustriale@cert.regione.piemonte.it

Il responsabile del procedimento è il dirigente *pro tempore* dello stesso Settore.

10. VERIFICHE E CONTROLLI

Per esigenze di semplificazione gli uffici regionali istruiscono le domande di pagamento avvalendosi, di norma, degli atti emessi dal MIPAAF anche per il tramite delle Banche autorizzate. La Regione si riserva, per particolari e motivate esigenze istruttorie, di svolgere in qualsiasi momento verifiche, controlli documentali e sopralluoghi presso gli uffici amministrativi del beneficiario e sui luoghi di cantiere, con facoltà di ispezionare la documentazione fiscale e contabile riguardante le spese finanziate e verificare l'effettiva realizzazione del progetto.

La Regione provvede inoltre a verificare che i beneficiari siano in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e che non sussistano a carico dei beneficiari cause ostative previste dalla normativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.

I beneficiari hanno l'obbligo di conservare per un periodo di 5 (cinque) anni gli originali dei titoli di spesa e di ogni altro documento utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese relative alla realizzazione del progetto. Il periodo di 5 anni decorre dalla data di ultimazione progetto.

11. MONITORAGGIO

Ai fini del monitoraggio, il Proponente (per conto del Beneficiario) invia alla Regione, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale – a decorrere da quello relativo all'avvio dell'investimento e fino al quinto esercizio successivo a quello di ultimazione – la dichiarazione, resa dal legale rappresentante o procuratore speciale del Beneficiario ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, attestante lo stato di avanzamento del Programma di investimento, con l'indicazione degli eventuali beni dismessi.

12. VINCOLO DI DESTINAZIONE

Il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per almeno cinque anni dal pagamento del saldo del contributo. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del finanziamento e il recupero del contributo erogato maggiorato degli interessi legali.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali afferenti al presente procedimento sono effettuati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente *pro tempore* della Giunta regionale del Piemonte (DPGR n. 5 dell'1/02/2010). Il Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente *pro tempore* del Settore Strutture delle imprese agricole e agroindustriali ed energia rinnovabile.

14. TRASPARENZA

Le informazioni connesse all'erogazione del cofinanziamento regionale saranno pubblicate sul sito della Regione Piemonte - sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016.

15. NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dalle presenti Istruzioni operative si rinvia alla sottoindicata Normativa di Riferimento. Il contenuto dei Contratti di filiera sottoscritti tra il MIPAAF e i Proponenti s'intende interamente richiamato.

Normativa di riferimento:

- legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 66, comma 1);
- legge 30 dicembre 2004, n. 311 (articolo 1, commi da 354 a 361) e successive modificazioni e integrazioni che ha istituito il "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" (FRI), gestito dalla Cassa depositi e prestiti Società per Azioni;
- decreto del 22 novembre 2007, emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, che ha stabilito le "*Condizioni di accesso ai finanziamenti agevolati, applicate ai contratti di filiera e di distretto*";
- decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2850 del 21 aprile 2008 che ha definito le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l'attuazione dei contratti di filiera;
- decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2436 del 17 febbraio 2009 che ha reso conforme l'allegato A del citato decreto n. 2850 del 21 aprile 2008 al regime di aiuto N379/2008 - Italia, come successivamente modificato, relativo ai contratti di filiera e di distretto, approvato con decisione della Commissione europea C (2008) 7843 del 10 dicembre 2008;
- legge 3 febbraio 2011, n. 4 (art. 1, che sostituisce il comma 1 dell'art. 66 della richiamata legge n. 289/2002), che reca l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale;
- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che all'art. 63 dispone l'attivazione dei nuovi Contratti di Filiera e di Distretto;
- decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 542 del 19 dicembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, attuativo dell'art. 63 del decreto-legge n. 1/2012, che prevede la "*Determinazione delle modalità di erogazione dei rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del MIPAAF dall'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A.*";
- circolare MIPAAF n. 558 del 20 dicembre 2012, come modificata e integrata dalle Circolari n. 528 del 13.03.2013, n. 555 del 26.03.2013 e n. 1028 del 25.06.2013, che definisce "*le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto*";
- circolare MIPAAF n. 550 del 25 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata con Circolare n. 1002 del 20.06.2013, che stabilisce le "*modalità e forme per la richiesta di iscrizione, da parte degli istituti di credito, all'elenco delle banche autorizzate di cui all'art. 8 del Decreto del 22 novembre 2007*";

- circolare MIPAAF n. 43645 del 15/06/2015, che disciplina le linee guida per l'esecuzione dei Progetti esecutivi la rendicontazione delle spese, per quanto attiene, in particolare, ai principi generali relativi all'ammissibilità delle spese, alle variazioni in corso d'opera e alla erogazione delle agevolazioni.